

Autorizzazione alla modifica sostanziale di un impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 18 maggio 2021, n. 1245 - Durante, pres.; Di Popolo, est. - Comune di Mercato San Severino (avv. Scarano) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Avvio del procedimento di autorizzazione alla modifica sostanziale di un impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con ricorsi iscritti, rispettivamente, a r.g. n. 191/2021, n. 193/2021 e n. 192/2021 e con successivi motivi aggiunti, il Comune di Mercato San Severino e il Comune di Montoro, nonché Moscariello Vincenzo (in appresso, M. V.), in proprio e in qualità di legale rappresentante del Comitato Ambiente Futuro, il Comitato Cittadini di Soccorso, il Comitato Cittadini Attivi di Montoro, Coda Angelo (in appresso, C. A.), Picardi Anna (in appresso, P. A.), Soriente Felice (in appresso, S. F.), Grimaldi Annalucia (in appresso, G. A.) e Giordano Giovanni (in appresso, G. G.) agivano nei confronti della Regione Campania per: - l'ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 398 del 30 marzo 2020 - l'annullamento: -- della nota del 2 dicembre 2020, prot. n. 576087, con la quale il Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, su istanza della Fisciano Sviluppo s.p.a. prot. n. 213184 del 4 maggio 2020, aveva comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Fisciano, via Prignano, n. 1; -- della nota del 29 marzo 2021, prot. n. 169700, con la quale con la quale il Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno aveva convocato la Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, finalizzata all'esame della suindicata modifica sostanziale dell'impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Fisciano, via Prignano, n. 1.

2. La vicenda su cui si innestavano gli atti gravati con i ricorsi in epigrafe concerneva l'insediamento (ricoprente una superficie di mq 2.200) ubicato in Fisciano, via Prignano, n. 1, all'interno della più ampia area (pari a mq 27.300) in proprietà della Fisciano Sviluppo (società in house del Comune di Fisciano), censita in catasto al foglio 1, particelle 126 e 127.

2.1. L'impianto in parola era stato ab origine assentito con decreto dirigenziale (D.D.) del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania – UOD Valutazioni e Rifiuti Ambientali di Salerno n. 259 del 22 ottobre 2014, per l'esercizio dell'attività di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi.

In dettaglio, alla stregua delle definizioni contenute negli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni autorizzate, circoscritte – come accennato – ai soli rifiuti non pericolosi, erano le seguenti (cfr. Relazione tecnica integrativa allo Studio di prefattibilità della variante progettuale di cui alla nota del 23 novembre 2015, prot. n. 865416): R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) e R5 – riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche: 8 t/g (movimentazione giornaliera) 5 mc/g (volume massimo giornalmente stoccabile); 2.750 t/a (movimentazione annua); 1.895 mc/a (volume massimo annualmente stoccabile);

R9 – rigenerazione o altri reimpieghi degli oli: 1 t/g; 1 mc/g; 310 t/a; 310 mc/a;

R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): 210 t/g; 270 mc/g; 18.060 t/a; 17.205 mc/a;

D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): 39 t/g; 50 mc/g; 12.000 t/a; 15.000 mc/a.

2.2. Successivamente, la Fisciano Sviluppo, con istanza del 23 novembre 2015, prot. n. 865416, sottoponeva a verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 il progetto di modifica sostanziale dell'impianto assentito col D.D. n. 259 del 22 ottobre 2014 (in appresso, denominata anche prima variante progettuale).

La proposta variante progettuale, esclusa con D.D. n. 62 del 28 marzo 2017 dalla procedura di VIA, contemplava la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il recupero di rifiuti differenziati (R3, R5 e R9) con quantitativi giornalieri superiori a 10t/g, il deposito preliminare di rifiuti urbani non differenziati (D15) con capacità maggiore di 40t/g., il deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D15).



In dettaglio, in base alle previste implementazioni quali-quantitative, la capacità produttiva dell'impianto era la seguente (cfr. Relazione tecnica integrativa allo Studio di prefattibilità della variante progettuale di cui alla nota del 23 novembre 2015, prot. n. 865416):

R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche): 19 t/g; 95 mc/g; 1.080 t/a; 4.850 mc/a;

R5 – riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche: 426 t/g; 255 mc/g; 21.323 t/a; 12.732 mc/a;

R9 – rigenerazione o altri reimpieghi degli oli: 40 t/g; 79 mc/g; 1.980 t/a; 3.960 mc/a;

R12 – scambio di rifiuti non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 e R13 – messa in riserva di rifiuti non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): 469 t/g; 368 mc/g; 23.395 t/a; 18.150 mc/a;

R13 – messa in riserva di rifiuti pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): 230 t/g; 369 mc/g; 26.480 t/a; 43.450 mc/a;

D15 – deposito preliminare di rifiuti pericolosi prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): 52 t/g; 28 mc/g; 2.602 t/a; 1.400 mc/a.

2.3. In accoglimento di apposita istanza del 24 novembre 2017, prot. n. 774564, con D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019 era rilasciata alla Fisciano Sviluppo l'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per una ulteriore modifica sostanziale dell'impianto (in appresso, denominata anche seconda variante progettuale).

In dettaglio, in base alle implementazioni previste dalla nuova variante progettuale, la capacità produttiva della stabilimento era la seguente (cfr. Relazione tecnica integrativa e sostitutiva allo Studio di prefattibilità della variante progettuale di cui alla nota del 23 novembre 2015, prot. n. 865416):

R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche): 19 t/g; 95 mc/g; 5.550 t/a; 28.500 mc/a;

R5 – riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche: 426 t/g; 255 mc/g; 127.938 t/a; 76.380 mc/a;

R9 – rigenerazione o altri reimpieghi degli oli: 40 t/g; 79 mc/g; 11.880 t/a; 23.760 mc/a;

R12 – scambio di rifiuti non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: 25 t/g; 22 mc/g; 7.470 t/a; 6.513 mc/a;

R13 – messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): 701 t/g; 740 mc/g; 210.330 t/a; 222.000 mc/a;

D15 – deposito preliminare di rifiuti pericolosi prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): 50 t/g; 25 mc/g; 15.000 t/a; 7.500 mc/a.

2.4. Con ricorsi iscritti, rispettivamente, a r.g. n. 577/2019 e n. 578/2019, il Comune di Mercato San Severino e il Comune di Montoro impugnavano dinanzi a questa Sezione staccata, chiedendone l'annullamento: - il D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019, col quale il Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania aveva autorizzato la Fisciano Sviluppo s.p.a. alla modifica sostanziale dell'impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Fisciano, via Prignano, n. 1; - il D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, col quale il Dirigente della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Regione Campania, sulla scorta del parere della Commissione VIA-VAS, aveva escluso dall'assoggettamento a VIA (valutazione di impatto ambientale) il progetto di modifica sostanziale del menzionato impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi; - il verbale della Conferenza di servizi del 10 aprile 2018.

Con ricorso iscritto a r.g. n. 593/2019, i suindicati atti erano impugnati, altresì, sempre dinanzi a questa Sezione staccata, dal Comitato Ambiente Futuro, dal Comitato Cittadini di Soccorso, dal Comitato Cittadini Attivi di Montoro, nonché da Coda Angelo (in appresso, C. A.), Picardi Anna (in appresso, P. A.) e Soriente Felice (in appresso, S. F.).

2.5. Le impugnazioni proposte erano accolte da questa Sezione con sentenza n. 398 del 30 marzo 2020, con conseguente annullamento del (solo) D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019.

Tanto, essenzialmente, in base al rilievo che le varianti apportate in sede di istanza del 24 novembre 2017, prot. n. 774564, al progetto escluso con D.D. n. 62 del 28 marzo 2017 dalla procedura di VIA non avrebbero potuto autorizzarsi col menzionato D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019 senza la preventiva reiterazione della verifica ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.

In dettaglio, nella citata sentenza n. 398 del 30 marzo 2020 si accertava che:

- «dal raffronto tra i valori di produttività previsti dalla prima variante progettuale di cui all'istanza del 23 novembre 2015, prot. n. 865416, esclusa con D.D. n. 62 del 28 marzo 2017 dalla procedura di VIA, e i valori di produttività previsti dalla seconda variante progettuale di cui all'istanza del 24 novembre 2017, prot. n. 774564, assentita con D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019, emerge, in termini oggettivi e innegabili, il radicale stravolgimento del ciclo di gestione verificato ai fini ambientali rispetto a quello successivamente autorizzato all'esercizio»;

- la prevista «intensificazione delle movimentazioni annue di rifiuti all'interno dell'impianto, oscillante tra il 329,80% e il 262,84%, dei quantitativi programmati dalla prima variante progettuale di cui all'istanza del 23 novembre 2015, prot. n. 865416, deriva essenzialmente dall'incremento dei giorni lavorativi annui previsti per il ciclo di gestione ... ed è di

tutta evidenza come essa, per la relativa consistenza, abbia integrato gli estremi del “potenziamento dell'impianto”, suscettibile di produrre “effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana” (art. 5, comma 1, lett. l bis, del d.lgs. n. 152/2006), e, più specificamente, abbia comportato il superamento della soglia fissata dal paragrafo 2.1.3 dell'allegato 1 alla DGRC n. 386 del 20 luglio 2016 nella misura del 10% dei quantitativi di rifiuti introitati);

- «pur a parità dei quantitativi medi di rifiuti quotidianamente presenti nell'impianto, l'ingente intensificazione delle operazioni di relativo trattamento e delle connesse movimentazioni – tramite incremento dei giorni lavorativi annui previsti per il ciclo di gestione – ... non può non avere ricadute potenzialmente rilevanti in termini di impatto ambientale, così da richiedere la revisione dell'iter ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 ... se è vero, cioè, che la capacità produttiva giornaliera assume rilievo ai fini della valutazione di adeguatezza della superficie di stoccaggio, è altrettanto vero che la capacità produttiva annua assume rilievo ai fini della valutazione della globale potenzialità inquinante dell'impianto».

La pronuncia in parola accreditava, altresì, la censura secondo cui, «nell'assentire le controverse varianti progettuali, le amministrazioni procedenti non avrebbero debitamente valutato le interferenze inquinanti (con precipuo riguardo al concorrente trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti organici urbani) con la prevista realizzazione – entro la medesima area in proprietà della Fisciano Sviluppo, localizzata in Fisciano, via Prignano, n. 1, e censita in catasto al foglio 1, particelle 126 e 127 – di un impianto di compostaggio aerobico per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, escluso dalla procedura di VIA giusta D.D. n. 113 del 10 settembre 2018».

Al riguardo, la Sezione ripudiava la sollevata eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione del D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, il quale, prima dell'emissione del D.D. n. 113 del 10 settembre 2018, relativo al menzionato impianto di compostaggio, avrebbe già inoppugnabilmente definito l'iter ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, relativo al controverso impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare. Ciò, in quanto, «per effetto della (seconda) variante progettuale approvata col D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019, il giudizio di non assoggettabilità a VIA, sancito col citato D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, ... [ha] acquistato una portata diversa e più impattante rispetto a quella corrispondente al progetto ad esso sottoposto, così aggiornando la propria lesività, nonché, quindi, la propria (mediata) oppugnabilità, in rapporto al denunciato incremento dell'operatività della struttura de qua».

Osservava, quindi, che, «previamente all'approvazione – giusta D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019 – della (seconda) variante sostanziale di cui all'istanza del 24 novembre 2017, prot. n. 774564, l'antecedente presentazione del progetto di cui all'istanza del 27 settembre 2017, prot. n. 633034, concernente il cennato impianto di compostaggio, e la connessa sopravvenienza provvedimentale, costituita dall'adozione del D.D. n. 113 del 10 settembre 2018 (disponente la non assoggettabilità a VIA del progetto anzidetto), non avrebbero potuto essere pretermesse, se non in irrimediabile difetto di istruttoria circa i verosimili fenomeni di cumulo e interazione reciproci degli impatti ambientali generati dalla contestuale operatività dei due impianti di gestione dei rifiuti, localizzati entro il medesimo comparto territoriale in proprietà della Fisciano Sviluppo».

2.6. All'indomani di tale pronuncia (appellata dinanzi al Consiglio di Stato dalla Fisciano Sviluppo con pendente ricorso iscritto a r.g. n. 7878/2020), la Fisciano Sviluppo, con istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184, riformulava la propria proposta di modifica sostanziale dell'impianto assentito col D.D. n. 259 del 22 ottobre 2014, riconducendola all'alveo di cui alla prima variante progettuale, già vagliata col D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, recante l'esclusione dalla procedura di VIA (cfr. tabella riportata a p. 20 della Relazione tecnica a corredo della menzionata istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184, ritraente le tipologie e i quantitativi di rifiuti quotidianamente e annualmente movimentati).

In relazione alla proposta rielaborata dalla Fisciano Sviluppo, il Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, su istanza della Fisciano Sviluppo s.p.a. prot. n. 213184 del 4 maggio 2020, in dichiarata esecuzione della sentenza n. 398 del 30 marzo 2020, comunicava, con nota del 2 dicembre 2020, prot. n. 576087, l'avvio del procedimento di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Fisciano, via Prignano, n. 1, da espletarsi mediante convocazione della Conferenza di servizi ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

Di qui, poi, la convocazione della Conferenza di servizi anzidetta, disposta con nota del 29 marzo 2021, prot. n. 169700.

3. Nell'avversare tali atti, i ricorrenti deducevano, in estrema sintesi, che: a) in violazione ed elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 398 del 30 marzo 2020, l'amministrazione regionale avrebbe divisato l'avvio dell'iter abilitativo alla progettata modifica sostanziale dello stabilimento assentito giusta D.D. n. 259 del 22 ottobre 2014, pretermettendo la relativa verifica di assoggettabilità a VIA, resasi necessaria per effetto della caducazione giurisdizionale di quella ex ante definita col D.D. n. 62 del 28 marzo 2017; b) l'esclusione del progetto controverso dalla procedura di VIA, sancita col D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, sarebbe divenuta anacronistica per effetto sia della modifica sostanziale assentita col D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019 sia del ius superveniens in materia ambientale, recato dal d.lgs. n. 183/2017 e dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 465 del 18 luglio 2017; c) la pretermissione del segmento procedimentale ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 avrebbe finito per estrapolare dalla verifica di assoggettabilità a VIA anche il fenomeno delle interferenze inquinanti (c.d. cumulo degli impatti) con l'impianto di compostaggio aerobico per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, escluso dalla procedura di VIA giusta

D.D. della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania n. 113 del 10 settembre 2018. Il Comune di Mercato San Severino ed il Comune di Montoro lamentavano, inoltre, che: d) la modifica in parola non sarebbe stata autorizzabile, essendo riferita ad un impianto di trattamento dei rifiuti non ancora realizzato; e) il progetto di cui all'istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184, sarebbe stato insufficientemente allestito quanto alla problematica delle emissioni odorigene in rapporto alla variabile "vento", avrebbe infedelmente traslato la struttura al di fuori della fascia di rispetto fluviale (pari a m 150) adiacente al torrente Solofrana e confliggerebbe con la destinazione di zona E ("Agricola") riservata all'area di insediamento.

4. Costituitisi l'intimato Comune di Fisciano e la controinteressata Fisciano Sviluppo, eccepivano l'inammissibilità sotto svariati profili delle domande avanzate ex adverso, nonché l'infondatezza delle stesse.

Si costituiva, altresì, in resistenza l'intimata Regione Campania.

5. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021, il Collegio si riservava di decidere sia sulle domande di esecuzione proposte con i ricorsi introduttivi sia sulle istanze cautelari proposte in relazione ai motivi aggiunti.

Nell'udienza camerale emergeva che le cause erano mature per la definizione immediata nel merito anche dei motivi aggiunti, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.

Con ordinanze collegiali n. 1103, n. 1104 e n. 1105 del 3 maggio 2021 le parti venivano, quindi, avviate circa la possibilità di definizione dei ricorsi nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone. Lette le deduzioni delle parti sull'avviso ex art. 60 cod. proc. amm., il Collegio, alla camera di consiglio riconvocata il 12 maggio 2021, introitava le cause in decisione.

DIRITTO

1. In rito, sono, innanzitutto, ravvisabili i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati con i ricorsi iscritti a r.g. n. 191/2021, n. 193/2021 e n. 192/2021.

Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle esperite azioni esecutive ed annullatorie: l'identità del petitum, l'unicità della vicenda sostanziale controversa (afferente al progetto di variante sostanziale all'impianto di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti ubicato in Fisciano, via Prignano, n. 1, e susseguente alla pronuncia della sentenza n. 398 del 30 marzo 2020), la parziale coincidenza della causa petendi e delle parti (quanto alla Regione Campania, al Comune di Fisciano ed alla Fisciano Sviluppo, in veste di soggetti resistenti e controinteressati).

2. Sempre in rito, ha pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta domanda di accertamento della nullità delle note del 2 dicembre 2020, prot. n. 576087, e del 29 marzo 2021, prot. n. 169700, sollevata dalla Fisciano Sviluppo.

Al riguardo, giova rammentare che l'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., circoscrive, alla lett. b, la declaratoria di nullità ai soli atti adottati «in violazione o elusione del giudicato», mentre, alla lett. c, con riguardo alle ipotesi di sentenze non passate in giudicato – quale, appunto, l'appellata sentenza di primo grado n. 398 del 30 marzo 2020 – «utilizza la diversa espressione "inefficaci", graduando, dunque, diversamente, le conseguenze che derivano dall'eventuale contrasto con un provvedimento giurisdizionale per sua natura avente efficacia puramente interinale». «Ne consegue che, in tale evenienza potrebbe venire in rilievo la temporanea inefficacia di un provvedimento in contrasto con una sentenza non passata in giudicato, ma non la sua radicale nullità, predicabile solo rispetto provvedimenti adottati in violazione o elusione di un giudicato» (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 13 giugno 2017, n. 1554; 13 settembre 2019, n. 2191).

Il rilevato profilo di inammissibilità non arriva, tuttavia, a travolgere interamente l'azione di ottemperanza né, tanto meno, l'azione di annullamento, esperite dai ricorrenti.

Ed invero, da un lato, l'azione ex art. 112 cod. proc. amm. non è diretta al mero accertamento della nullità delle citate note del 2 dicembre 2020, prot. n. 576087, e del 29 marzo 2021, prot. n. 169700, ma, più genericamente, all'«esecuzione» o all'«ottemperanza» alla sentenza n. 398 del 30 marzo 2020, nonché, specificamente (quanto ai ricorsi iscritti a r.g. n. 191/2021 e n. 193/2021), ad «ordinare alla Regione Campania, in relazione all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione n. 259/2014, rilasciata alla Fisciano Sviluppo s.p.a., di reiterare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, e/o adottare gli opportuni provvedimenti atti a dare corretta esecuzione alla sentenza n. 398/2020, disponendo anche la nomina di un Commissario ad acta»; d'altro lato, l'azione ex art. 31 cod. proc. amm. si regge su un'autonoma causa petendi, rispetto alla quale è configurabile l'invocata conversione del rito ex art. 32, comma 1, cod. proc. amm.

3. Ancora in limine, ha pregio pure l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire sollevata da entrambe le parti resistenti.

E', infatti, di intuitiva evidenza come sia la nota del 2 dicembre 2020, prot. n. 576087, sia la nota del 29 marzo 2021, prot. n. 169700, integrino gli estremi degli atti informativo-partecipativi meramente endoprocedimentali, propedeutici allo svolgimento della convocata Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, e, quindi, come tali, insuscettibili di rivestire portata lesiva per l'interesse azionato dai ricorrenti.

In questo senso, è appena il caso di ricordare che la Conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona costituisce un modulo procedimentale cui si ricorre in caso di particolare complessità delle decisioni da assumere, onde



effettuare una valutazione preventiva circa la possibilità di contemperare tutti gli interessi in gioco e che, soltanto all'esito della riunione o delle riunioni indette, l'amministrazione proponente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti coinvolti.

4. Va, infine, accreditata l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva in capo al Comitato Ambiente Futuro, al Comitato Cittadini di Soccorso, al Comitato Cittadini Attivi di Montoro, a G. A. ed a G. G.

Con riguardo ai tre menzionati enti collettivi, la Sezione, nella sentenza n. 398 del 30 marzo 2020, richiamandosi alle precedenti statuizioni della sentenza n. 2253 del 23 dicembre 2019, ne ha già così argomentato il difetto di legittimazione attiva: «In particolare, sulla scorta dei principi più volte ribaditi dal consolidato orientamento di questo plesso giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1838; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 21 aprile 2016, n. 2025; Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2013 n. 5881), nella vicenda scrutinata, con riferimento alla posizione processuale dei Comitati indicati in epigrafe, il Collegio non rinviene il presupposto costituito dalla sussistenza di un'«azione dotata di apprezzabile consistenza» o di «un'attività di tutela», portata avanti nel tempo, a favore di quegli interessi ambientali che vengono in rilievo al presente processo, richiesti dalla citata giurisprudenza per poter riconoscere in capo a questi soggetti la legittimazione a ricorrere. La ricorrenza di tale presupposto, invero, non risulta adeguatamente comprovata dai ricorrenti Comitati».

Con riguardo, invece, alle posizioni individuali di G. A. e di G. G., occorre rimarcare che tali soggetti non figurano essere parti nel giudizio definito con la sentenza n. 398 del 30 marzo 2020, cosicché essi non possono agire per l'ottemperanza a quest'ultima.

5. Fermi restando i superiori rilievi in punto di inammissibilità, i ricorsi in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti si rivelano infondati nel merito, per le ragioni illustrate in appresso.

6. Innanzitutto, fuori sesto è l'ordine di doglianze rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.a, secondo cui, in violazione ed elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 398 del 30 marzo 2020, l'amministrazione regionale avrebbe diviso l'avvio dell'iter abilitativo alla progettata modifica sostanziale dello stabilimento assentito giusta D.D. n. 259 del 22 ottobre 2014, pretermettendo la relativa verifica di assoggettabilità a VIA, resasi necessaria per effetto della caducazione giurisdizionale di quella ex ante definita col D.D. n. 62 del 28 marzo 2017.

6.1. Per avvedersene, è già sufficiente richiamare il contenuto motivazionale e dispositivo della sentenza n. 398 del 30 marzo 2020, il cui dictum annullatorio figura perspicuamente e univocamente circoscritto al D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019, senza incidere, quindi, sul D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, recante l'esclusione della prima variante progettuale dalla procedura di VIA.

In particolare, a tenore della pronuncia citata, la seconda variante progettuale, approvata col D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019, ha previsto un significativo incremento del ciclo produttivo rispetto alla prima variante progettuale, tale da comportare il superamento dell'esclusione di quest'ultima dalla procedura di VIA, disposta con l'ormai inoppugnabile – nonché giammai rimosso, in sede giurisdizionale o amministrativa – D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, e da rendere necessaria una nuova verifica ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, illegittimamente tralasciata dall'amministrazione regionale.

Ebbene nell'economia logico-argomentativa della decisione, l'annullamento giurisdizionale non poteva non restare circoscritto alla seconda modifica sostanziale dell'impianto ed alla corrispondente quota di operazioni in surplus, non coperta dal D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, senza riverberarsi sull'acclarata non assoggettabilità a VIA della prima modifica sostanziale, proposta con l'istanza del 23 novembre 2015, prot. n. 865416.

Una volta che la Fisciano Sviluppo, con l'istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184, ha riformulato la propria proposta di modifica sostanziale dell'impianto assentito col D.D. n. 259 del 22 ottobre 2014, riconducendola all'alveo della prima variante progettuale, già vagliata col D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, recante l'esclusione dalla procedura di VIA (cfr. tabelle riportate, rispettivamente, a p. 95 dello Studio preliminare ambientale a corredo dell'istanza del 23 novembre 2015, prot. n. 865416, ed a p. 20 della Relazione tecnica a corredo della menzionata istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184, ritraenti le medesime tipologie e i medesimi quantitativi di rifiuti quotidianamente e annualmente movimentati), si è, dunque, determinata la piena reviviscenza di quest'ultimo provvedimento, giammai caducato in sede giurisdizionale, senza la necessità della relativa (superflua) duplicazione, come, invece, inferito da parte ricorrente.

6.2. Nemmeno vale opporre in contrario la circostanza che la sentenza n. 398 del 30 marzo 2020 ha reputato superata la verifica di assoggettabilità a VIA definita col D.D. n. 62 del 28 marzo 2017 anche in relazione alla problematica delle interferenze inquinanti (c.d. cumulo degli impatti) con la prevista realizzazione – entro la medesima area in proprietà della Fisciano Sviluppo, localizzata in Fisciano, via Prignano, n. 1, e censita in catasto al foglio 1, particelle 126 e 127 – di un impianto di compostaggio aerobico per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, escluso dalla procedura di VIA giusta D.D. n. 113 del 10 settembre 2018.

La Sezione ha, infatti, tanto statuito, nella misura in cui, «per effetto della (seconda) variante progettuale approvata col D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019, il giudizio di non assoggettabilità a VIA, sancito col ... D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, ... [ha] acquistato una portata diversa e più impattante rispetto a quella corrispondente al progetto ad esso sottoposto, così attualizzando la propria lesività, nonché, quindi, la propria (mediata) oppugnabilità, in rapporto al denunciato incremento dell'operatività della struttura de qua».

Ed ha, quindi, ritenuto che, «previamente all'approvazione – giusta D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019 – della (seconda) variante sostanziale di cui all'istanza del 24 novembre 2017, prot. n. 774564, l'antecedente presentazione del progetto di cui all'istanza del 27 settembre 2017, prot. n. 633034, concernente il cennato impianto di compostaggio, e la connessa sopravvenienza provvedimentale, costituita dall'adozione del D.D. n. 113 del 10 settembre 2018 (disponente la non assoggettabilità a VIA del progetto anzidetto), non avrebbero potuto essere pretermesse, se non in irrimediabile difetto di istruttoria circa i verosimili fenomeni di cumulo e interazione reciproci degli impatti ambientali generati dalla contestuale operatività dei due impianti di gestione dei rifiuti, localizzati entro il medesimo comparto territoriale in proprietà della Fisciano Sviluppo». Ma non ha anche esteso la propria pronuncia annullatoria – né, d'altronde, avrebbe potuto estenderla senza infrangersi contro la tardività in parte qua del gravame – al D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, laddove e siccome ancorato alla prima variante progettuale di cui all'istanza del 23 novembre 2015, prot. n. 865416.

6.3. Ciò posto, la sopravvenienza fattuale costituita dall'abbandono della seconda variante progettuale e dal contestuale ritorno alla prima variante progettuale (già inoppugnabilmente esclusa dalla procedura di VIA giusta D.D. n. 62 del 28 marzo 2017), esternato dalla Fisciano Sviluppo nell'istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184 (cfr. Relazione tecnica allegata: «restante la vigenza del parere positivo alla “non assoggettabilità a VIA” ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, assentito con D.D. n. 62 del 28 marzo 2017, intende realizzare una modifica al D.D. n. 259 del 22 ottobre 2014 dell'impianto di messa in riserva, deposito preliminare e recupero rifiuti ... perfettamente in linea con la relazione a supporto della “non assoggettabilità a VIA” ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, assentito con D.D. n. 62 del 28 marzo 2017»), ha preservato dalla denunciata illegittimità l'operato dell'amministrazione regionale all'indomani della sentenza n. 398 del 30 marzo 2020.

In argomento, è appena il caso di rammentare le seguenti coordinate ermeneutiche, declinate da Cons. Stato ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11, sulla scorta della propria precedente elaborazione giurisprudenziale della materia (ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1; 21 febbraio 1994, n. 4; 11 maggio 1998, n. 2; 3 dicembre 2008, n. 13; 15 gennaio 2013, n. 2; 13 aprile 2015, n. 4; 9 febbraio 2016, n. 2): «a) l'esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest'ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all'effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l'obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale; b) l'amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l'obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa; c) questa retroattività dell'esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell'interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale); d) tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest'ultimo; e) nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell'azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima; f) anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà – fattuale o giuridica – tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi “factum infectum fieri nequit” e “ad impossibilia nemo tenetur”) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall'art. 112, co. 3, cod. proc. amm.».

In altri termini, la condizione impregiudicata rivestita dal D.D. n. 62 del 28 marzo 2017 – in quanto oggettivamente e geneticamente ancorato alla prima variante progettuale di cui all'istanza del 23 novembre 2015, prot. n. 865416 – e, nel contempo, il sopravvenuto mutamento della realtà, rappresentato dall'abbandono della seconda variante progettuale e dal contestuale ritorno alla prima variante progettuale (già inoppugnabilmente esclusa dalla procedura di VIA giusta D.D. n. 62 del 28 marzo 2017), esternato dalla Fisciano Sviluppo nell'istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184, hanno lasciato, da un lato, indenne dal lamentato vizio ex art. 21 septies della l. n. 241/1990 il dictum giurisdizionale recato dalla sentenza n. 398 del 30 marzo 2020 ed hanno, d'altro lato, reso inattuale e inesequibile l'effetto conformativo derivante da quest'ultimo.

7. Non è, poi, fondatamente sostenibile che la prima variante progettuale, riproposta con l'istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184, non sarebbe stata autorizzabile, essendo riferita ad un impianto di trattamento dei rifiuti non ancora realizzato (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.d).



Al riguardo, giova rammentare che, a norma dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. n. 152/2006, le procedure autorizzatorie aventi per oggetto gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti «si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata».

Ora, il dato letterale – enfaticamente dai ricorrenti a suffragio della propria tesi –, per cui la citata disposizione legislativa risulta menzionare le «varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio», e non pure le varianti relative a impianti di trattamento dei rifiuti soltanto progettati e assentiti, ma non ancora realizzati o in fase di realizzazione, non sta, di per sé, a significare che i primi non siano modificabili.

Ragioni di intuitiva ed elementare logica procedimentale suggeriscono, semmai, il contrario: se, cioè, le varianti sostanziali sono ammesse nelle ipotesi di impianti già realizzati o in fase di realizzazione, tanto più esse sono da intendersi ammissibili in nell'ipotesi di impianti soltanto progettati e assentiti, in omaggio sia ai principi basilari di proporzionalità, di celerità, di economicità e non aggravio dell'azione amministrativa (sottesi, tra l'altro, al divieto di duplicazione delle valutazioni ambientali, sancito dall'art. 7 bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), di conservazione dei valori giuridici, sia in omaggio al vetusto canone interpretativo del 'quod minus' elargito dalla tradizione romanistica (Digesta, 50.17.110 pr., Paul., VI ad ed.: «In eo, quod plus sit, semper inest et minus»).

8. Inconferente è la proposizione attorea di anacronismo della determinazione assunta col D.D. n. 62 del 28 marzo 2017 per effetto sia della modifica sostanziale assentita col D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019 sia del ius superveniens in materia ambientale, recato dal d.lgs. n. 183/2017 e dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 465 del 18 luglio 2017 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.b).

Ciò, perché: - all'indomani dell'annullamento giurisdizionale del D.D. n. 52 del 20 febbraio 2019 e del successivo abbandono della seconda variante progettuale da parte della Fisciano Sviluppo, quest'ultima è da considerarsi 'tamquam non esset', con conseguente reviviscenza del D.D. n. 62 del 28 marzo 2017 (sul punto, cfr. retro, sub n. 6); - in virtù del principio "tempus regit actum", il menzionato D.D. n. 62 del 28 marzo 2017 – il quale ha, come visto, inoppugnabilmente e irreversibilmente definito il subprocedimento ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 – rinviene la propria base legittimante nella disciplina vigente al momento della sua adozione, restando indifferente al ius superveniens, insuscettibile, come tale, di retroagire sui suoi effetti; - non viene minimamente esplicitato dai ricorrenti come la normativa introdotta dal d.lgs. n. 183/2017 e dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 465 del 18 luglio 2017 – essenzialmente concernente le emissioni in atmosfera degli impianti termici e di combustione, cui non è riconducibile quello controverso – abbia potuto incidere su quella in concreto applicata in sede di esclusione dall'assoggettamento a VIA della prima variante progettuale di cui all'istanza del 23 novembre 2015, prot. n. 865416.

9. I ricorrenti lamentano, altresì, che la pretermissione del segmento procedimentale ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 avrebbe finito per estromettere dalla verifica di assoggettabilità a VIA anche il fenomeno delle interferenze inquinanti (c.d. cumulo degli impatti) con l'impianto di compostaggio aerobico per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, escluso dalla procedura di VIA giusta D.D. della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania n. 113 del 10 settembre 2018 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.c).

A ripudio di tale motivo di gravame, militano già le considerazioni svolte retro, sub n. 6.2-3.

Ad esse è qui il caso di soggiungere che, al momento dell'adozione delle avversate note regionali del 2 dicembre 2020, prot. n. 576087, e del 29 marzo 2021, prot. n. 169700, il cennato impianto di compostaggio non solo non risulta autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, ma nemmeno risulta più assistito dall'esclusione dall'assoggettamento a VIA, atteso che il D.D. n. 113 del 10 settembre 2018 è stato annullato da questa Sezione con sentenza n. 2253 del 23 dicembre 2019. Con la conseguenza che ogni valutazione in merito al fenomeno del c.d. cumulo degli impatti si imporrebbe, al più, in riferimento all'eventuale ripresentazione del progetto relativo all'anzidetto impianto di compostaggio.

10. I profili di censura inerenti alla problematica delle emissioni odorigene in rapporto alla variabile "vento" (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.e) sono, innanzitutto, inammissibili, in quanto impingono su aspetti destinati ad essere approfonditi e valutati nella sola convocata (con nota del 29 marzo 2021, prot. n. 169700) e non ancora espletata Conferenza di servizi ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

Esse trovano, in ogni caso, almeno allo stato degli atti, sufficiente smentita nei ragguagli diffusi e analitici forniti dalla Fisciano Sviluppo nella Relazione tecnica (sub paragrafo 8), nella Relazione sugli impatti odorigeni e nella Relazione di chiarimenti sulle emissioni in atmosfera e sugli impatti odorigeni, a corredo dell'istanza del 4 maggio 2020, prot. n. 213184.

La Relazione sugli impatti odorigeni enuncia, tra l'altro, che:

- «I dati meteorologici necessari alla simulazione della dispersione sono stati reperiti dalla più vicina stazione meteorologica di misura dell'aeroporto di Pontecagnano Faiano, dislocato a pochi Km dal sito»;
- «I dati meteorologici utilizzati per la modellazione sono stati scelti in modo tale da essere rappresentativi del luogo dove sorgerà l'impianto. Nel caso specifico, i dati di temperatura, umidità relativa, precipitazioni, direzione e velocità del vento sono stati registrati da una centralina meteo situata a Pontecagnano Faiano (SA) presso l'aeroporto»;

- «I dati grezzi a disposizione sono stati sottoposti ad un processo di elaborazione iniziale (normalizzazione), poiché presentano alcune vacanze (dati registrati invalidi o non registrati). Le vacanze presenti nei dati di durata inferiore a 6 ore sono state completate per interpolazione lineare fra i due dati validi adiacenti. Le vacanze più ampie sono state completate, per le ore di vacanza, dai dati medi calcolati per la medesima grandezza (a partire dall'intero insieme di dati validi) in funzione del mese e dell'ora».

Illustra, quindi, il metodo di stima delle concentrazioni odorigene relative ai singoli recettori situati lungo la direzione del vento dominante, basato sul rapporto tra il tasso e l'altezza di emissione di odore, la velocità del vento ed i coefficienti di dispersione in atmosfera.

Indica, altresì, nei biofiltri e negli scrubber i sistemi previsti per l'abbattimento degli odori. Dove i primi consistono in mezzi porosi biologicamente attivi, ovvero in appositi letti riempiti con svariati materiali (cortece, legno tritato, compost maturo, torba, ecc.), mantenuti a condizioni di temperatura e umidità costanti e colonizzati da microrganismi aerobi, attraverso i quali transitano le emissioni gassose sottoposte a trattamento; mentre i secondi sono torri di lavaggio che si basano sul principio dell'assorbimento, ossia sul trasferimento dalla fase gassosa alla fase liquida delle componenti inquinanti presenti in una miscela, mediante la loro dissoluzione in un idoneo solvente.

«Nella presentazione e valutazione dei risultati finale della Relazione sugli impatti odorigeni, la simulazione – precisa, poi, la Relazione di chiarimenti sulle emissioni in atmosfera e sugli impatti odorigeni – visualizza come mappa del 98° percentile su base annua la concentrazione di picco di odore valore trascurabili.

Infatti, per quanto riguarda le “immissioni”, i criteri di accettabilità al recettore sono, tipicamente, espressi in termini di concentrazione (ouE/m³) rilevata in un tempo medio e facendo riferimento ad una frequenza di esposizione (98° delle concentrazioni orarie – su base annuale – di odore, alle quali applicare il fattore peak-to-mean per tenere conto delle fluttuazioni istantanee di odore).

Attualmente, nelle autorizzazioni alle emissioni rilasciate da varie province italiane si possono trovare esempi come: - concentrazione di odore: 300 ouE/m³; - ammoniacca: 5 mg/Nm³; - acido solfidrico: 5 mg/Nm³; - carbonio organico: 20 mg/Nm³.

Nel nostro caso i valori stimati dopo lo scrubber in COV risultano essere inferiori a 10 mg/Nm³.

E' possibile osservare che, con le ipotesi adottate per la simulazione, l'impatto olfattivo risultante è tale per cui: - al perimetro di proprietà dell'impianto, circa 75 m, la concentrazione stimata, considerando 300 ouE/m³ la concentrazione di odore limite, la stessa è inferiore a 150 ouE/m³; - a 250 m, limite zona blu, la concentrazione stimata è inferiore a 9 ouE/m³; - a 300 m, la concentrazione stimata è inferiore a 4.5 ouE/m³; - a 400 m, la concentrazione stimata è inferiore a 0,6 ouE/m³.

Confrontati tali valori per nuove attività o in caso di modifiche caratterizzate da emissioni odorigene secondo le linee guida della Lombardia che forniscono anche i seguenti criteri di accettabilità, espressi in valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale: - 2 ouE/m³ per aree residenziali al primo ricettore/potenziale ricettore; - 3 ouE/m³ per aree commerciali a 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore /potenziale ricettore; - 4 ouE/m³ per aree agricole o industriali a 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore / potenziale ricettore».

11. In virtù del principio “ne bis in idem”, non è, infine, scrutinabile la questione della localizzazione dell'area di insediamento entro la fascia di rispetto fluviale (pari a m 150) adiacente al torrente Solofrana (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.e).

Sul punto, la Sezione, nella sentenza n. 398 del 30 marzo 2020 ha già statuito che:

«Non sono, poi, accreditabili gli assunti attorei incentrati sul deficit istruttorio circa l'ubicazione del capannone destinato all'attività di recupero entro la fascia di rispetto fluviale (pari a m 150) adiacente al torrente Solofrana ... Tali assunti non trovano, infatti, sufficiente riscontro probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, comma 1, cod. proc. amm., nella cartografia riportata nella Relazione di consulenza tecnica depositata in giudizio dai ricorrenti ... la quale, come fondatamente obiettato nelle Note tecniche esibite dalla Fisciano Sviluppo, ritrae – su basi metodologiche inesplicabili e opinabili – una localizzazione del manufatto in parola diversa (siccome traslata in direzione dell'alveo del torrente Solofrana) da quella desumibile dalle riproduzioni planimetriche e aerofotogrammetriche contenute nel progetto controverso e dalla ricostruzione grafica a corredo delle menzionate Note tecniche. Essi nemmeno possono considerarsi suffragati dai rilievi formulati dalla Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff Tecnico-Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania nella nota del 10 aprile 2019, prot. n. 235185 ... i quali si riferiscono all'ubicazione non già dell'impianto di recupero de quo, bensì del distinto impianto di compostaggio, previsto nell'area contigua».

12. In conclusione, stanti i ravvisati profili di inammissibilità e infondatezza, i ricorsi in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno, nel complesso, respinti.

13. Quanto alle spese di lite, la complessità della vicenda dedotta in giudizio ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.

(Omissis)